

SENTENZA	
N°	441/2024
Fasc. N°	
Cron. N°	6817/2024
Rep. N°	

II TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VI Civile

SENTENZA DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Procedimento n. 481 /2024

Il Giudice, dott.ssa Vittoria Nosengo,

letto il Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore presentato dal signor

rilevato che:

il Piano proposto prevede la messa a disposizione dei creditori della complessiva somma di euro 57.520,00, di cui euro 25.100,00 da versarsi in un'unica soluzione grazie ad una raccolta fondi a fondo perduto operata nella rete familiare e garantita mediante deposito di assegno circolare intestato a custodito fiduciariamente presso il gestore della crisi Avv.to R. Rossi ed il restante in 72 rate mensili dell'importo di ca 348,59 (somma corrispondente all'eccedenza di reddito mensile base 12 su 13 mensilità di euro 1.700,00 ca , considerati anche gli accantonamenti per TFR e tenuto conto delle spese del nucleo familiare) per totali euro 25.100,00 destinata ai creditori chirografari . così consentendo il soddisfacimento del 100% dei creditori in prededuzione e del 5,2839% dei creditori chirografari, oltre alle spese in prededuzione per compenso OCC quantificate e concordate in euro 7.320,00 ;

il professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C., avv. Riccardo Rossi , ha provveduto a pubblicare sul sito del Tribunale di Torino , nonché a comunicare a tutti i creditori interessati , la proposta ed il Piano;

nessun creditore ha fatto pervenire osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto quanto segue :

il ricorrente riveste la qualità di consumatore atteso che i debiti posti alla base del Piano risultano essere stati contratti per scopi estranei all' attività imprenditoriale ;

le cause del sovraindebitamento debbano ricondursi principalmente alle fidejussioni prestate a favore della società s.a.s.

(dichiarata fallita dal Tribunale di Torino con sentenza n.208 /2016) di cui il coniuge



[] era socia accomandataria, società in cui il ricorrente non aveva cariche né poteri di amministrazione, come meglio descritto nella relazione ex art. 68 comma 2 CCII redatta dal gestore della crisi ed allegata al ricorso introduttivo, circostanze dalle quali non può risultare una negligenza o imperizia;

risulta provata la sussistenza di uno stato di sovraindebitamento del ricorrente atteso che, a fronte di un reddito mensile di ca euro 1.700,00 ca, lo stesso è gravato da un debito residuo totale di euro 955.921,19 così come da prospetto aggiornato predisposto dall'Avv. Rossi e contenuto nella relazione depositata ex art. 70 CCII;

le spese correnti mensili sono state quantificate in euro 1.463,00, somma che appare congrua in ragione della composizione del nucleo familiare composto oltreché dal ricorrente, dal coniuge disoccupato;

alla luce degli elementi di cui sopra, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal signor [] in relazione al quale non sono pervenute osservazioni o contestazioni da parte dei creditori risulta giuridicamente ammissibile e fattibile;

visto l'art. 70 C.C.I.I.;

P.Q.M.

omologa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal sig.

[]

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano omologato;

dispone che la presente Sentenza, unitamente al Piano del consumatore, sia pubblicato a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Torino e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70, co.1 C.C.I.I.;

dispone la chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.

Si comunichi all'O.C.C. ed ai creditori a cura dell'O.C.C.

Torino, 4 novembre 2024

Il Giudice

Dott.ssa Vittoria Nosengo

